



COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **40/2015**

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto
- Art. 4. Componenti del tributo

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 5. Presupposto del tributo e definizioni degli immobili
- Art. 6. Riduzione della base imponibile
- Art. 7. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 8. Presentazione della dichiarazione

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 9. Presupposto e finalità
- Art. 10. Soggetti passivi e immobili soggetti al tributo
- Art. 11. Determinazione della base imponibile
- Art. 12. Aliquote del tributo
- Art. 13. Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 14. Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 15. Presentazione della dichiarazione

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 16. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 17. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 18. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 19. Soggetto attivo
- Art. 20. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 21. Soggetti passivi
- Art. 22. Esclusione superfici del tributo
- Art. 23. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 24. Superficie degli immobili
- Art. 25. Costo di gestione
- Art. 26. Determinazione della tariffa
- Art. 27. Articolazione della tariffa
- Art. 28. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 29. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 30. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 31. Tariffa per le utenze non domestiche

- Art. 32. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 33. Scuole statali
- Art. 34. Tributo giornaliero
- Art. 35. Tributo provinciale
- Art. 36. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 37. Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche
- Art. 38. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 39. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 40. Obbligo di dichiarazione
- Art. 41. Contenuto e presentazione della dichiarazione

TITOLO V – NORME COMUNI

- Art. 42. Riscossione
- Art. 43. Funzionario responsabile
- Art. 44. Attività di controllo e accertamento
- Art. 45. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 46. Contenzioso
- Art. 47. Sanzioni e interessi
- Art. 48. Rimborsi
- Art. 49. Disposizioni finali

Tabella 1 TASI (Elenco servizi indivisibili)

Tabella 2 TARI (Categorie utenze non domestiche)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Mozzecane, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2

Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3

Presupposto

L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 4

Componenti del tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5

Presupposto del tributo e definizione degli immobili

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, Decreto Legislativo 04.07.2006, n. 223 convertito in Legge 04.08.2006, n. 248, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ai fini IMU l'adozione e/o l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi della L.R.V. n° 11 del 2004, non incide sulla classificazione urbanistica delle aree in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il PAT si limita a definire obiettivi generali, scelte strategiche e indicazioni progettuali per la cui attuazione e localizzazione risulta necessaria l'approvazione del Piano degli Interventi (P.I.) di cui all'art. 12 della citata Legge Regionale. Pertanto, nelle more di approvazione del Piano degli Interventi (P.I.) vige – ai fini dell'applicazione dell'IMU - il PRG precedentemente adottato.
4. Resta esclusa dall'applicazione IMU, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per **abitazione principale** s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche

se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147, l'Imposta Municipale propria, a decorrere dall'01/01/2014, non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Inoltre non si applica l'Imposta Municipale Propria (IMU):

- a) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Art. 1, comma 708, Legge 27/12/2013, n. 147);
- b) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, comma 2, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

7. Il contribuente che intende beneficiare delle esenzioni previste dai precedenti commi 5 e 6, deve presentare al Comune apposita dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla legge.

Art. 6

Riduzione della base imponibile

1. L'imposta è ridotta del 50% per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non devono essere superabili con interventi di manutenzione. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d'uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
4. La riduzione della base imponibile al 50% si applica anche ai **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.

2. Nel caso della “finzione giuridica”, posta in essere dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, in base al quale un’area, è comunque considerata edificabile se viene effettuato un intervento di recupero, si ritiene che il momento iniziale in cui l’oggetto d’imposta diviene area edificabile coincide con la data di inizio lavori (tramite DIA/SCIA o comunicazione sull’apposito modello al Settore Edilizia Privata in caso di Permesso a Costruire) relativa all’intervento edilizio; mentre il momento finale coincide con la data di comunicazione di fine lavori al Settore Edilizia Privata o con la data di ricezione da parte dell’Agenzia del Territorio dell’acatastamento dell’immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori. Per i fabbricati esistenti, oggetto di interventi di recupero ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, ovvero per la realizzazione di nuovi volumi in aree prive di indice di edificabilità, che si collocano nelle varie zone territoriali omogenee di P.R.G., il valore dell’area sarà determinato sulla base della superficie lorda desunta dalla volumetria complessiva dell’edificio risultante dai dati del progetto approvato, indipendentemente dalla destinazione d’uso urbanistica dell’area, diviso un’altezza media di tre metri, mentre per i rustici ovvero per destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, il parametro è dato dalla superficie coperta lorda degli stessi, risultante dal progetto approvato.
3. Le strade, possedute da soggetti passivi IMU, sono escluse dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ogni qualvolta sia esplicita la destinazione ad uso pubblico effettivo, nonché il suo inserimento nella rete viaria pubblica, a nulla rilevando che non si sia perfezionato il negozio di cessione.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l’attività di controllo dell’ufficio, ma non precludono l’attività di accertamento dell’ufficio stesso nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato (desumibile a titolo esemplificativo da atti notarili o rettifiche fiscali).
5. Non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione del Comune.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
7. In caso di definizione di accertamenti attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione – ai sensi del D.Lgs. 218/1997 – i valori stabiliti in tale verbale producono effetti solo per le annualità definite e non danno il diritto al rimborso d’imposta per annualità non previste nel verbale.

Art. 8

Presentazione della dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo l'evento che ne determina l'obbligo.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 9

Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Sono esenti in ogni caso i terreni agricoli. Per la definizione degli immobili si applica quanto previsto all'art. 5 in materia di IMU. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 10

Soggetti passivi e immobili soggetti al tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora per un immobile si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati ad opera di ciascuno o alcuno dei coobbligati solidali, il versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per quell'immobile.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (90%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo

di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 13 Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Le riduzioni della base imponibile citate all'art. 6 del presente regolamento in materia di IMU si applicano anche alla TASI con la medesima disciplina. La dichiarazione per le riduzioni d'imposta presentata ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI e viceversa.

Art. 12

Aliquote del tributo

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale. Le aliquote possono essere differenziate in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Art. 13

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili individuati come tali dalla legge.
2. Con deliberazione consiliare possono essere previste altre agevolazioni rispettando i limiti indicati dalla legge.

Art. 14

Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune elencati nella tabella (Tabella 1) che fa parte integrante di questo regolamento.
2. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, sulla base del costo presunto annuo per ciascun servizio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 15

Presentazione della dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, la dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo l'evento che ne determina l'obbligo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 16

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale tecnico per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 17

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel regolamento comunale tecnico per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Attraverso il provvedimento di assimilazione, i rifiuti speciali non pericolosi sono attratti nel diritto di privativa del servizio di

raccolta e di smaltimento gestito dal Comune, al pari dei rifiuti urbani prodotto dalle utenze domestiche.

Art. 18

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 19

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 20

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La mera utilizzabilità delle superfici è idonea per l'applicazione del tributo.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - c) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. **La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.** Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 21

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (possesso, occupazione o detenzione), con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 22

Esclusione superfici dal tributo

1. Si presume che esistano le condizioni che comportano l'esclusione dall'assoggettamento al tributo nei seguenti casi:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree scoperte destinate al transito o al parcheggio;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Sono esentati comunque i locali e le aree di associazioni sportive in convenzione con il Comune che hanno in concessione gratuita gli edifici comunali;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Art. 23

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si rimanda al successivo comma 3 per la determinazione della superficie di alcune tipologie di attività. Invece, l'ulteriore fattispecie di riduzione per avvio al recupero, è disciplinata dall'art. 37 del presente regolamento.
2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali pericolosi e/o non assimilati.
3. Relativamente alle tipologia di attività, con una superficie superiore a mq. 300, di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Categoria 19 – Carrozzerie, autofficine, elettrauto	15%
Categoria 20 – Attività industriali con capannoni di produzione	15%
Categoria 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici	15%
Aree scoperte operative (ad esempio esposizioni esterne)	75%

Art. 24

Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione prevista dall'art. 1, comma 647, della Legge 147 del 27.12.2013, cioè la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle sopra citate, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della Legge 147 del 27.12.2013, relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES.

Art. 25

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa.

Art. 26

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Art. 27

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 28

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative al cambio di residenza all'interno del Comune non danno diritto a recuperi o rimborsi ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, diverse da quelle individuate nel comma precedente, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli

elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia presentata nei termini previsti dalla legge. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 29

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 30

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione dei proprietari o possessori (c.d. seconde case), sono soggette ad una riduzione del 70% da applicare alla quota fissa ed alla quota variabile, calcolata per un nucleo familiare composto da una persona.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di marzo dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 31

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 32

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella (tabella 2) che fa parte integrante di questo regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dalla tabella 2 viene di regola effettuata sulla base dell'attività principale svolta, desumibile ad esempio dalla visura camerale.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa (ad esempio mense).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 33

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma versata dal Ministero al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 34

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. In alternativa il tributo dovuto si calcola sulla base dell'effettivo costo del servizio prestato in occasioni di manifestazioni particolari quali feste e sagre.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

Art. 35

Tributo provinciale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 36

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata al rispetto delle modalità previste dall'art. 20 del Regolamento comunale tecnico per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannoloni lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe;

3. Le utenze domestiche indicate al comma precedente, dovranno presentare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento, apposita richiesta all'Ufficio Tributi comunale, presentando la prova di acquisto e pagamento avvenuto nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento (fattura o scontrino fiscale 'parlante' con l'indicazione della dicitura: pannolini lavabili, pannoloni lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili - coppette mestruali; ed il codice fiscale dell'acquirente beneficiario della riduzione o altro intestatario del nucleo familiare).

Art. 37

Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche

1. L'utenza non domestica produttrice di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o fatture con allegati i formulari rifiuti con indicazione codice rifiuto recupero, da presentarsi al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, per un limite massimo pari al 60%, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero. Tale riduzione è determinata dalla seguente formula:

IR =	$(\text{Quantità recuperate in Kg.}) / (\text{Superficie in mq} * \text{Coefficiente KD})$
-------------	--

ove:

IR = importo da rimborsare (comunque non superiore al 60% dell'intera quota variabile)

KD = coefficiente di produzione per la rispettiva categoria fissato in sede di determinazione della tariffa, come da tabelle del D.P.R. n. 158/99.

Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

Art. 38

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. Nel calcolo della distanza non va conteggiata l'eventuale strada privata da percorrere.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute eventualmente a conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti prodotti sulle superfici

tassabili per le quali pagano il tributo comunale sui rifiuti (TARI).

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 656, della Legge 147/2013, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 39

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Si prevede l'applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 40

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 41

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo l'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, tipologia dell'attività svolta);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
- b) via fax;

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

TITOLO V

NORME COMUNI

Art. 42

Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali (con scadenze, se non già definite dalla normativa vigente, stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno (art. 1, comma 688, della Legge 147/2013). Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento relativo al tributo TARI è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso parziale pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), oppure mediante bollettino di conto corrente postale.
3. Le scadenze di pagamento per l'IMU e la TASI sono stabilite, se non già definite dalla normativa vigente, nella deliberazione di approvazione delle aliquote.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuto per IMU, TARI e TASI, il pagamento o il rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 43

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 44

Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.

Art. 45

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente, in caso di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, può presentare istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento). L'Ente ha facoltà di concedere o meno la rateizzazione.
2. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile del tributo.
3. L'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori (sanzioni ed interessi), relativamente ai tributi IMU, TASI e TARI, possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali su ogni rata, secondo il seguente schema:

fino a 50 euro				nessuna rateizzazione	
da	€ 50,01	a	€ 200,00	fino a 3 rate mensili	
da	€ 200,01	a	€ 500,00	fino a 6 rate mensili o 3 bimestrali	
da	€ 500,01	a	€ 3.000,00	fino a 12 rate mensili o 6 bimestrali	
da	€ 3.000,01	a	€ 6.000,00	fino a 18 rate mensili o 9 bimestrali	
da	€ 6.000,01	a	€ 20.000,00	fino a 36 rate mensili o 18 bimestrali	
da	€ 20.000,01	a	€ 30.000,00	fino a 48 rate mensili o 24 bimestrali	
da	€ 30.000,01	a	€ 50.000,00	fino a 60 rate mensili o 30 bimestrali	
oltre € 50,000,00				fino a 72 rate mensili o 36 bimestrali	

4. In caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, o una rata bimestrale, il contribuente decade dal beneficio della dilazione con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo. In caso di ulteriore richiesta di dilazione, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non sono possibili ulteriori dilazioni di pagamento.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per tutte le richieste di rateizzazione non ancora definite alla data del 01.01.2016.

Art. 46

Contenzioso

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme regolamentari comunali e statali.

Art. 47

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 695, della Legge 147/2013.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 1, comma 696, della Legge 147/2013.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00, ai sensi dell'art. 1, comma 697, della Legge 147/2013.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 44, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 1 comma 698 Legge 147/2013.
5. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Art. 48

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non si procede al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi, non superi l'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU – TARI – TASI. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 49

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote dei tributi possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in tema di tributi locali in generale e, nel dettaglio, in tema di IMU, TARI e TASI.
3. Il presente regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti di legge, il 1° gennaio 2014.

TASI

Elenco servizi indivisibili

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Pubblica sicurezza e vigilanza

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Manifestazioni turistiche

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Urbanistica e gestione del territorio

Protezione civile

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Servizio necroscopico e cimiteriale

Sviluppo economico fiere e mercati

TASSA RIFIUTI (TARI)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 - Cinematografi e teatri
- 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 - Stabilimenti balneari
- 6 - Esposizioni, autosaloni
- 7 - Alberghi con ristorante
- 8 - Alberghi senza ristorante
- 9 - Case di cura e riposo
- 10 - Ospedali
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 - Banche ed istituti di credito
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione

- 21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffe', pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, generi alimentari
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club